

PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA - DURATA ANNI 4 COMUNE DI RHO.

**CIG: 888829878A
FAQ AGGIORNATE AL
21.09.2021**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
<p>Il Disciplinare di Gara Art. 10 riporta: qualifica di "conservatore accreditato presso AGID"; In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, il requisito potrà essere posseduto dalla sola impresa che esegue la conservazione dei dati;</p> <p>Il Capitolato di Gara Art.1 punto "f" riporta: f) attività di conservazione digitale a norma, con ciò intendendosi la gestione documentale informatizzata e, appunto quando possibile la precedente notificazione a mezzo PEC, la sostituzione dei tradizionali supporti cartacei della specifica documentazione amministrativa a favore del documento informatico, che sarà disponibile costantemente e nella sua essenza digitale, quindi in tutta la sua integrità ed autenticità, con ciò l'Aggiudicatario dovrà osservare costantemente le regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale e loro ss.</p>	<p>In assenza di adeguata qualifica come "conservatore" accreditato presso AGID, l'operatore economico potrà subappaltare tale attività a soggetto adeguatamente qualificato, <u>purché ne sia fatta esplicita menzione nella domanda di partecipazione alla procedura di gara</u> (DGUE e allegato B).</p> <p>La mancata dichiarazione del subappalto - in assenza di adeguata qualifica presso AGID - comporterebbe la mancanza del requisito prescritto.</p>

<p>mm. ii., così come la normativa che interessa la materia; l'attività di cui al presente punto potrà essere svolta dall'Aggiudicatario, se società con qualifica di "conservatore" accreditato presso AGID. In assenza di tale qualifica, l'operatore economico dovrà ricorrere ad un RTI con Azienda titolare della qualifica in questione. In alternativa è ammesso il subappalto a società qualificata e accreditata presso AGID, come sopra indicato.</p> <p>Alla luce di quanto riportato nel Capitolato si chiede conferma che l'attività di "archiviazione a norma" potrà essere subappaltata e che pertanto il requisito di "conservatore accreditato presso AGID" NON sia obbligatorio al fine della partecipazione alla Gara.</p>	
<p>Quesito n. 2</p>	<p>Chiarimento n. 2</p>
<p>PERSONALE ON SITE: Si chiede conferma che, al fini della partecipazione alla presente Gara, non trovano applicazione gli obblighi derivanti dalla c.d. "CLAUSOLA SOCIALE".</p> <p>Si chiede di indicare se siano ad oggi presenti, presso il Comando, operatori di società esterne per l'esecuzione delle attività di Data Entry e Front Office; in caso affermativo si chiede di indicarne il contratto applicato, il numero e le ore settimanali di impiego di ciascun operatore.</p>	<p>Si Conferma.</p> <p>Si conferma la presenza ad oggi di operatori di Società esterna per l'esecuzione delle attività di data entry e di front office; il contratto a loro applicato è il seguente: Aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali - C.C.N.L. 28 marzo 2008.</p> <p>Contrattualmente i tre operatori assegnati</p>

	<p>debbono prestare un numero totale di 85 ore settimanali, così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operatore front office n. 30 ore - operatori data entry residuali n. 55 ore (30 + 25).
<p>Quesito n. 3</p>	<p>Chiarimento n. 3</p>
<p>Il Capitolato di Gara prevede l'esecuzione di attività che necessariamente devono essere svolte, dagli operatori dell'Aggiudicatario, mediante l'utilizzo del software CONCILIA quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio di front-office, sostanzianti nel ricevimento dell'utenza alla quale gli addetti forniranno le esatte indicazioni, così come garantiranno la ricezione dei pagamenti costituenti le sanzioni pecuniarie per violazioni C.d.S. o per altre leggi e regolamenti applicati. • Formazione delle liste cosiddette di "Sollecito di pagamento", mediante predisposizione degli atti. <p>Si chiede conferma che l'eventuale formazione all'uso del software Concilia, per il personale dell'Aggiudicatario, sarà a carico del Comando.</p>	<p>E' opportuno premettere l'erroneità dell'affermazione posta all'interno del quesito in oggetto, atteso che nell'art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - del CSA in questione è leggibile: "l'Aggiudicatario dovrà utilizzare e/o interfacciarsi, ..., a tale applicativo ...", ma ancora all'art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - "Il personale dell'Aggiudicatario, come già anticipato, dovrà utilizzare o il programma applicativo in uso al C.P.L., denominato "Concilia Metropolis" o altro applicativo che con quello si interfacci...". Con ciò si evidenzia l'esistenza di due possibilità alternative.</p> <p>Non si conferma. Le uniche spese a carico dell'ente sono elencate all'art. 1 del CSA - OGGETTO DELL'APPALTO: "...ferme restando a carico dell'Ente le spese di manutenzione, aggiornamento e assistenza del software Concilia..."</p>
<p>Quesito n. 4</p>	<p>Chiarimento n. 4</p>
<p>All'art.10 del Disciplinare di gara "Soggetti Ammessi a Partecipare e Requisiti di</p>	<p>Per la comprova del requisito in questione, i servizi di gestione degli atti amministrativi</p>

<p>Qualificazione”, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto ai partecipanti di “Aver svolto, negli ultimi tre anni dalla data della pubblicazione del presente bando, almeno un servizio di gestione degli atti amministrativi del Codice della Strada con data entry in loco ed attività di riscossione con esito positivo in almeno un Comune con popolazione simile a quello della Stazione Appaltante (51.188)”. A questo proposito, si chiede di chiarire se per la comprova del requisito, i due servizi (gestione Codice della Strada e riscossione coattiva) debbano necessariamente essere stati svolti congiuntamente nell’ambito dello stesso contratto ovvero disgiuntamente trattandosi di attività sostanzialmente differenti pur afferendo al medesimo atto da riscuotere.</p>	<p>del Codice della Strada e di riscossione coattiva possono essere stati svolti disgiuntamente in almeno un Comune con popolazione simile a quello della Stazione Appaltante (51.188).</p>
<p>Quesito n. 5</p>	<p>Chiarimento n. 5</p>
<p>Con riferimento all’art. 6 del Disciplinare “Importo del Servizio” si chiede di specificare se i costi per la postalizzazione degli atti derivanti dall’attività di riscossione coattiva in Italia e all’Esteri, saranno in carico alla Stazione Appaltante e rimborsati all’Aggiudicatario o in carico all’Aggiudicatario stesso</p>	<p>I costi per la postalizzazione degli atti derivanti dall’attività di riscossione coattiva in Italia e all’Esteri saranno in carico alla Stazione Appaltante e rimborsati all’Aggiudicatario.</p>
<p>Quesito n. 6</p>	<p>Chiarimento n. 6</p>
<p>Con riferimento alle attività di riscossione coattiva si chiede di specificare:</p> <p>1. Se l’attività andrà svolta in regime di</p>	<p>1. L’attività di riscossione coattiva</p>

<p>supporto all'Ente o in regime di concessione;</p> <p>2. Di confermare che le spese sopportate dall'Aggiudicatario nell'ambito della riscossione coattiva, fissate da appositi D.M. per le spese di procedura e le spese di notifica, ove non pagate dal debitore o dal soggetto solidalmente responsabile, siano integralmente rimborsate dal Comune all'Aggiudicatario.</p>	<p>andrà svolta in regime di supporto.</p> <p>2. Si conferma</p>
<p>Quesito n. 7</p>	<p>Chiarimento n. 7</p>
<p>Si chiede conferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che l'attività di riscossione coattiva andrà gestita a supporto dell'Ente e non in concessione - che le spese di notifica e di spedizione di tutti gli atti dalle ingiunzioni fiscali, solleciti, azioni cautelari, azioni esecutive, verranno anticipate dall'aggiudicatario e rimborsate dal Comando di Polizia di Rho a seguito di apposita fattura - che tutte le spese relative alle procedure esecutive di cui D.M. 21 Novembre 2000, verranno rimborsate all'aggiudicatario per tutti quei contribuenti che da rendicontazione risulteranno i pagamenti. <p>Si chiede di conoscere se in caso di inesigibilità, al concessionario spetteranno il rientro delle spese di notifica e delle spese esecutive sostenute. Art. 19 Dlgs 112/99.</p>	<p>Si veda il chiarimento n. 6.</p> <p>Si conferma</p> <p>Si conferma</p> <p>Si conferma che in caso di inesigibilità, all'aggiudicatario spetteranno il rientro delle spese di notifica e delle spese esecutive sostenute.</p>